

Corte dei Conti su assenteismo e danno all'immagine alla PA

CORTE DEI CONTI – SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO – SENTENZA DEL 14.5.2020 N. 140

Gianpaolo Leonetti, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria

La sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, chiamata ad esprimersi sull'azione di danno all'immagine della Pubblica amministrazione in relazione ad una fattispecie concernente l'allontanamento dal posto di lavoro di un pubblico dipendente che si è macchiato di assenteismo fraudolento, ha dichiarato la nullità dell'azione proposta, ritenendo la risarcibilità del danno all'immagine limitata alla preventiva condanna penale per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione.

Il Procuratore regionale della Corte dei Conti ha impugnato la sentenza della sezione giurisdizionale regionale avanti la sezione giurisdizionale centrale d'Appello evidenziando il contenuto dell'art. 55-quinquies, secondo comma, del decreto legislativo 165/2001, laddove è previsto il delitto di false attestazioni o certificazioni per il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifichi l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. Il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale... Nonché il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.

Il Procuratore regionale della Corte dei Conti ha inoltre evidenziato che la norma che prevede la risarcibilità del danno all'immagine sopravvive anche alla sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020 e che la risarcibilità del danno all'immagine in ipotesi di assenteismo fraudolento opera indipendentemente da qualsivoglia condizione sostanziale o processuale non espressamente posta dalla norma che si considera. Ne consegue che, per l'applicazione dell'art. 55-quinquies non è richiesta la necessità del preventivo accertamento definitivo della responsabilità penale ai fini dell'attivazione del meccanismo risarcitorio. Ne discende, pertanto, ha sostenuto il Procuratore regionale, che il giudice di primo grado non avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'azione di danno all'immagine.

Ciò premesso, la Sezione giurisdizionale centrale d'Appello, intendendo non discostarsi dall'orientamento già radicatosi con riguardo a vicende analoghe, ha precisato che l'art. 55-quinquies consenta di ritenere risarcibile il danno all'immagine tutte le volte in cui sia riscontrabile una qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso, in quanto idonea a integrare la falsa attestazione della presenza in servizio. La responsabilità amministrativa correlata al danno all'immagine sarebbe dovuta, in sostanza, essere accertata dal giudice di primo grado, la cui pronuncia assolutoria si impone pertanto vada riformata.

Il Collegio, con sentenza del 14.5.2020 n. 140, ha disposto quindi la rimessione degli atti alla sezione giurisdizionale dell'Emilia Romagna per la prosecuzione del giudizio di merito con riguardo al danno all'immagine.